

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE ### DI NAPOLI

Settima Sezione Civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- Dr. ### - Presidente - - dr. ### - ### - dr.ssa ### - ### -

ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel processo civile d'appello iscritto al n. 3816/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1820/2020 resa dal Tribunale Civile di ### pubblicata in data ###, non notificata avente ad oggetto: "indebito soggettivo - indebito oggettivo" e pendente

TRA

nato a ### il ### ed ivi residente ###(##),
rappresentato e difeso dall'avv. ### (##) in forza di procura in
atti, elettivamente domiciliat ### -APPELLANTE

CONTRO

C.F. ###, rappresentato e difeso dagli avvocati ### (##)
e ### (##), elettivamente domiciliato in S. ###, alla P.zza
APPELLATO

CONCLUSIONI

Per l'appellante: "1. Revocare il D.I. opposto, attesa l'insussistenza del credito per la somma ingiunta e l'ammissione dello stesso creditore. 2. Dichiarare estinto il debito per intervenuto pagamento tramite l'assegno di € 8.000,00. 3. Reformare la statuizione sulle spese, con vittoria di compensi per entrambi i gradi di giudizio".

Per l'appellato: "1) rigettare integralmente l'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 1820/2020 del Tribunale di ### e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata ed il decreto ingiuntivo opposto n. 1/2005; 2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari se ed in quanto dichiaratisi

tali; 3) ricorrendone i presupposti, condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data ###, ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 1/2005 del 10.01.2005 con il quale il Tribunale di ### aveva ingiunto il pagamento immediato in favore di ### e ### dell'importo di € 3800,00 oltre interessi e spese di procedura a titolo di residuo credito di euro 3.800,00, portato dall'assegno n. 2084168 di euro 4.650,00 a firma ### tratto sul proprio c/c presso la ### del ### di ### A fondamento dell'opposizione, ### eccepiva l'inesistenza del rapporto sottostante all'assegno di € 4650,00 consegnato ai ricorrenti e dagli stessi illegittimamente azionato.

Deduceva l'opponente che in qualità di mediatore creditizio riceveva nel 2004 l'incarico di procurare un finanziamento di € 8000,00 alla sig. ### da intestare al figlio ### che poiché i tempi per la pratica di finanziamento erano lunghi emetteva un assegno di € 4650,00 in favore della sig. ### con data 29.3.2005 a garanzia con l'intesa della restituzione al momento dell'erogazione della somma finanziata; che l'importo di € 8000,00 fu consegnato alla ### con assegno tratto su ### n. ###, ma l'assegno consegnato in garanzia non venne restituito.

Si costituiva in giudizio ### (avendo la moglie rinunciato all'azione), chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.

All'udienza del 20.09.2005 il Tribunale concedeva alle parti i termini di cui all'art. 184 c.p.c. e, nella propria memoria parte opponente precisava e chiedeva di dimostrare, tra l'altro, di aver corrisposto alla sig.ra ### moglie del ### un assegno di euro 8.000,00 a totale definizione di ogni obbligo assunto nei suoi confronti mentre l'opposta che l'assegno di €4650,00 fu trattenuto perché da una comunicazione di credito Italiano era risultato che il ### non aveva versato la somma di € 3100,00 che la sig. ### gli aveva consegnato in contanti in due volte per pagare le rate di mutuo e che il ### era debitore di quella somma oltre interessi e spese.

Autorizzata l'acquisizione presso la banca ### di Napoli della copia dell'assegno n. ### di euro 8.000,00 emesso dall'opponente a favore della signora ### espletato l'interrogatorio formale del ### ed escusso il teste dell'opposto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione.

Con sentenza n. 1820/2020 pubblicata in data ###, il Tribunale Civile di ### così statuiva: "-rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, il predetto provvedimento monitorio; -rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; -condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da ### che si liquidano in €. 2.025,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e ### come per legge, con attribuzione al procuratore Avv. ### antistatario".

Con atto di citazione ritualmente notificato il ###, ### proponeva appello avverso la predetta sentenza, sulla scorta di un unico motivo con il quale lamentava l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale.

Tanto premesso, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: "a) ### che l'importo azionato nel decreto ingiuntivo è di fatto superiore alle somme realmente vantate dai ricorrenti e dichiarare la conseguente nullità e revoca del decreto ingiuntivo opposto; b) ### e dichiarare l'inesistenza del rapporto causale tra l'assegno azionato di euro 4.650,00 e la pretesa fatta valere dai ricorrenti, rappresentando detto assegno un rapporto obbligatorio diverso e comunque estinto con il successivo rilascio dell'assegno di euro 8.000,00; c) ### e dichiarare che il ### ha fornito la prova documentale dell'estinzione del rapporto obbligatorio intercorso tra le parti; d) Condannare conseguentemente il sig. ### alla refusione di tutte le somme corrisposte dal ### a fronte della richiamata sentenza, nonché al pagamento delle spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed ogni altro accessorio di legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario".

Si è costituito ### eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi di gravame e la infondatezza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) In via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c e 348 c.p.c.; 2) Nel merito, rigetti l'appello, dichiarandolo inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermi in ogni sua statuizione la sentenza impugnata; 3) Condanni l'appellante al pagamento anche delle spese del doppio grado, compenso professionale, rimborso forfettario ed oneri fiscali con attribuzione ai procuratori antistatari”.

Esaurita l'attività di trattazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni da ultimo all' udienza del 7.5.2026. Con provvedimento del 2.4.2026, comunicato ai difensori delle parti in pari data, la Presidente della VII sezione civile della Corte di Appello disponeva lo scardinamento alla scrivente della causa, invitando le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., con facoltà di depositare note di precisazione delle conclusioni rispettivamente fino a venti giorni prima e note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza del 09.4.2026.

All'udienza del 07.5.2026, il Collegio fatte precisare le conclusioni ed esaurita la discussione orale della causa, riservava la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. (Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni), applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 a norma dell'art 7 comma 3 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (“In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”).

In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rispondendo l'articolazione del gravame al requisito di specificità richiesto dalla norma. Difatti, premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della

sentenza appellata (Cass. Sez. Un. 27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), rileva questo Collegio come risultino specificamente indicate le ragioni per le quali l'appellante sostenga debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata.

Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. in quanto del tutto generica, essendosi limitato l'appellato a dedurre l'inammissibilità dell'impugnazione, senza specificare i motivi per cui la stessa dovrebbe considerarsi manifestamente inammissibile o infondata. In ogni caso, la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In proposito, la Corte di ### ha più volte affermato che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento; pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (29/11/2021, n.###). ### è fondato e merita accoglimento per quanto appresso si andrà ad esporre.

Con un unico articolato motivo, l'appellante si duole del fatto che erroneamente il Tribunale non abbia ritenuto fornita da parte dell'opponente la prova dell'estinzione del rapporto obbligatorio sottostante all'assegno azionato con la ### e il ### mediante il pagamento a mezzo assegno dell'importo complessivo di euro 8.000,00 - neppure menzionato nella sentenza gravata - corrispondente all'importo del finanziamento che egli aveva curato per conto di questi ultimi.

Deduceva l'appellante che l'assegno azionato con il decreto ingiuntivo era postdatato al 23.3.2004, come si evince dalla data apposta dalla ### al momento della consegna (06/03/2004), e ciò ne dimostra la funzione di mera garanzia, e il giorno prima della scadenza veniva rilasciato dal ### l'assegno di euro 8.000,00 con data 22/03/2004, poi regolarmente incassato dai ricorrenti; che dunque, la consegna dell'assegno di € 4650,00 non era avvenuta a fronte del pagamento delle rate di mutuo scadute per complessivi euro 3.100,00; infine che erroneamente non era stato revocato il decreto ingiuntivo emesso per l'importo di € 3800,00, nonostante la ammissione da parte dell'opposto che l'importo delle rate asseritamente non pagate ammontasse a € 3100,00.

Ad avviso della Corte, il Giudice di prime cure non ha fatto buon governo dei principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale si ha un'inversione solo formale delle parti in causa atteso che, sul piano sostanziale, il creditore/opposto conserva la qualità di attore e l'ingiunto/opponente quella di convenuto.

Con la proposizione del giudizio di opposizione ex art 645 c.p.c. si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto, originario ricorrente, di fornire la piena prova del suo credito, spettando all'opponente, di contro, provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa; in detto giudizio, inoltre, sono irrilevanti le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto o all'idoneità della prova fornita a dimostrazione del credito in sede monitoria.

Si rileva inoltre che per granitica giurisprudenza di legittimità, l'assegno bancario è da considerarsi - nei rapporti tra traente e prenditore - come una promessa di pagamento ai sensi dell'art.

1988 cod. civ., con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante. Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione (Cass. civ. Sez. III, 06/03/2006, n. 4804).

Ai fini dell'inversione dell'onere della prova, di cui all'art. 1988 cod. civ., il prenditore dell'assegno è tenuto esclusivamente all'esibizione del titolo, mentre spetta al debitore l'onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale, sia l'inesistenza del rapporto sostanziale, sia lo specifico contenuto e causa di esso, sia le modalità e le ragioni dell'eventuale cessazione della vigenza del rapporto o della esigibilità del credito. Il concreto apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto in proposito dal giudice di merito è insuscettibile di esame in sede ###materia di cambiali Civ. sez. I nn 5734/04, 18069/04, 19860/2011).

Senonché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova dell'esistenza del rapporto torna a gravare sul creditore che non risulti prenditore o giratario dell'assegno ma mero possessore (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 731 del 15/01/2020, ha affermato che Il mero possessore di un assegno bancario, il quale non risulti prenditore o giratario dello stesso (nella specie, mancante dell'indicazione del beneficiario), non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente; né l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di

un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore).

Ebbene, nel caso sottoposto all'esame della Corte, come emerge dalla documentazione presente nella produzione di parte opponente del primo grado di giudizio ("copia assegno BNL"), l'assegno posto a fondamento del ricorso monitorio all'ordine di ### recante nello spazio riservato al beneficiario l'indicazione "M.M." è stato consegnato a ### in data ### con data postuma al 29.3.2004.

Ed invero, al momento della consegna dell'assegno, veniva rilasciata ricevuta sottoscritta da ### del seguente tenore: "### acconto 6/3/2004 Vitulazio. Resta € € 3350,00".

Dalla richiamata documentazione, non disconosciuta dalla controparte nel contenuto e nella conformità all'originale, emerge che l'assegno di € 4650,00 era considerato un acconto sul maggiore avere, di cui restava un residuo di euro 3.350,00 con la conseguenza che l'importo totale ammontava ad euro 8.000,00.

Pertanto, è evidente che la consegna dell'assegno è avvenuta in favore di ### la quale tuttavia ha rinunciato alla domanda monitoria che è stata coltivata solo dal coniuge ### che non è il beneficiario indicato nel titolo, ma mero possessore del titolo di credito cartolare, sul quale sarebbe dovuta ricadere la prova dell'esistenza del rapporto giuridico da cui tale credito derivava, vale a dire che la consegna dell'assegno di € 4650,00 sia avvenuta a garanzia del debito del ### per il mancato pagamento di due rate di mutuo di € 3100,00 - dimostrazione che nella specie non è stata data. ### teste escusso su iniziativa dell'opposto (il figlio ### ha reso dichiarazioni vaghe e generiche limitandosi a riferire di aver appreso della circostanza che il ### fosse debitore delle somme consegnate in contanti dalla madre per il pagamento delle rate di mutuo per averne sentito parlare in famiglia, non avendo assistito alla consegna dell'assegno azionato in via monitoria.

Al contrario, l'opponente ha dimostrato mediante la produzione in giudizio della ricevuta dell'assegno di € 4650,00 che il titolo era stato rilasciato a garanzia sul maggiore importo di € 8000,00 e di aver estinto la detta obbligazione con l'assegno di euro 8.000,00

consegnato a ### e regolarmente incassato il ### con la girata anche del ### intestatario del finanziamento.

Del resto, è evidente l'assenza di collegamento tra l'assegno di € 4650,00 consegnato a ### e il credito di € 3100,00 per somme in contanti sempre consegnate dalla stessa al ### per il pagamento delle rate di mutuo, non solo in considerazione della diversità dell'importo dell'assegno, ma anche per quanto ammesso dallo stesso opposto nella comparsa conclusionale del primo grado e cioè che "l'assegno per cui è causa fu trattenuto dall'istante perché da una comunicazione del Credito Italiano di Napoli emerse che il sig. ### non aveva provveduto a versare la somma di € 3.100,00, a lui corrisposta in denaro contante dalla moglie del sig. ### in due occasioni (€ 1.600,00 + € 1.500,00) per il pagamento delle rate di mutuo".

Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie può ritenersi comprovato per un verso che la destinataria della promessa di pagamento era ### cui era stato rilasciato il titolo (la quale non è parte del giudizio per avervi rinunciato) e per altro verso che la consegna dell'assegno era avvenuta a fronte di un rapporto causale diverso da quello prospettato nel ricorso monitorio e, poi trattenuto a garanzia di altro debito di € 3100,00 in favore di ### Alla stregua delle considerazioni che precedono va accolto l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, va accolta l'opposizione proposta nel primo grado di giudizio da ### e revocato il decreto ingiuntivo n. 1/2005 del 10.01.2005 reso dal Tribunale di ### dell'appello e la riforma della sentenza impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesesi nel suo corso (Cass.16.5.2006 n.11491; 5.6.2007 n.13059).

Per rigore di soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio sostenute dall'appellante vanno poste a carico dell'appellata.

Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014, aggiornati al D.M.147/2022, applicando i valori tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, in considerazione della natura e valore della controversia e dell'attività svolta e con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria che non ha avuto luogo in secondo grado.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Napoli - ### sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 1820/2020 resa dal Tribunale Civile di ### pubblicata in data ###, così provvede: a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta da ### e revoca il decreto ingiuntivo il D.I. n. 1/2005 del 10.1.2005 reso dal Tribunale di ### b) condanna ### al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per compensi quanto al primo grado in € 2025,00 e quanto al secondo grado in € 1923,00 per compensi ed € 174,50 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali.